



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

COPIA

Verbale della Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 43 del 31-07-2014

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI SIMILARI ED LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.-

Seduta straordinaria, pubblica di prima convocazione

L'anno 2014 addì 31 del mese di Luglio alle ore 20:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

Presenti

BENAMATI MICHELE
GAZZI MATTEO
RIZZARDI MATTIA
TRIMELONI ELVIRA
GASPARINI MARTINA
MARCHESINI NICOLA

Assenti

LOMBARDI ARNALDO
LOMBARDI GIUSEPPE

Partecipa all'adunanza il Sig. BARTOLINI MARCELLO nella sua qualità di Segretario.

Non partecipa all'adunanza il Sig. BOSCHELLI DAMIANO nella sua qualità di Assessore Esterno.

Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor BENAMATI MICHELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

Deliberazione N° 43 del 31-07-2014

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI SIMILARI ED LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Vice Sindaco Gazzi**, che premette che nel 2011 era stato firmato il “Patto per la Sicurezza” tra i rappresentanti dei comuni del lago e l’allora Ministro dell’Interno Maroni, che poi era stato seguito da una proposta della Prefettura di regolamentazione unificata delle attività musicali all’aperto per tutta la sponda veronese.

Illustra le modifiche apportate, nel rispetto delle normative nazionali e regionali sulla zonizzazione acustica.

Sottolinea che il rispetto di tali normative spesso crea problemi di compatibilità della regolamentazione con l’attività degli esercizi pubblici e di intrattenimento di un paese turistico.

Precisa che le modifiche al Regolamento in vigore cercano di dare libertà di deroga per le attività di intrattenimento, al fine di contemperare le esigenze di tutela della cittadinanza e le esigenze delle attività di pubblico esercizio, secondo il principio della normale tolleranza.

UDITI gli interventi, di seguito succintamente riportati:

Consigliere Marchesini, che sottolinea di aver già fatto presente la necessità di distaccarsi dal Regolamento proposto dalla Prefettura, proprio per la collocazione territoriale di Malcesine. Fa dichiarazione di voto favorevole alla proposta di Regolamento presentata.

Assessore Trimeloni, che invita a considerare che l’attenzione alla sicurezza ha portato all’aumento del numero dei controlli.

Sindaco, che fa presente che i locali in centro storico a Malcesine si prestano poco al regime delle deroghe secondo il principio della normale tolleranza.

Vice Sindaco Gazzi, che ritiene che il problema della “movida” sia un problema nazionale di far convivere il rispetto dell’inquinamento acustico e la tutela della capacità imprenditoriale dei pubblici esercizi.

VISTA l’unita proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità contabile e Responsabile dell’Area Polizia Locale per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

Con voti favorevoli 6, contrari //, astenuti //, espressi nella forma di legge di n. 6 consiglieri votanti su 6 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di prendere atto, nel suo testo integrale, della successiva proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:
 - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Sindaco che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento;

Con voti favorevoli 6, contrari //, astenuti //, espressi nella forma di legge di n. 6 consiglieri votanti su 6 consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi e agli effetti dell'art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI SIMILARI ED LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che a seguito del “Patto per la Sicurezza dell’area del Lago di Garda”, rinnovato in data 11 Luglio 2011, è stata acquisita l’adesione, da parte dei Sindaci degli otto Comuni del Lago di Garda, nonché del Presidente di Confesercenti, all’adozione del “Regolamento Comunale per la Disciplina delle attività musicali in pubblici esercizi, alberghi, campeggi, agriturismi, circoli privati e similari ed altri luoghi di ritrovo non temporanei, la cui bozza è stata predisposta da Confcommercio, d’intesa con la Prefettura di Verona;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 29/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all’approvazione ed adozione del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività musicali in pubblici esercizi, alberghi, campeggi, agriturismi, circoli privati e similari ed altri luoghi di ritrovo non temporanei;

CONSIDERATO che, attualmente l’art. 4 “DEROGHE” del predetto Regolamento, testualmente dispone che:

“Potranno essere effettuati trattenimenti musicali all’esterno, anche in deroga al presente regolamento e comunque non oltre le ore 1.00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) fino alle ore 24.00, in deroga ai limiti del piano di zonizzazione acustica, come previsto dall’art. 7 comma 1) della legge regionale n. 21 del 10.05.1999. Il provvedimento di deroga del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga;*
- b) dalle 24.00 alle 1.00, in deroga all’orario ma non in deroga ai limiti di emissioni sonore che dovranno rispettare i limiti del DPCM 14.11.1997 e della normale tollerabilità.*

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilirà il calendario delle deroghe, nel numero massimo di 15 giornate per anno solare, durante le quali si potranno effettuare trattenimenti musicali/concertini in deroga. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nei limiti del numero massimo di deroghe sopra indicate, in occasione del Capodanno e del Ferragosto oppure di altre festività o manifestazioni locali di interesse generale, può derogare al limite orario delle ore 1.00”.

RITENUTO, opportuno, al fine di agevolare l’effettuazione di trattenimenti musicali durante i mesi di Luglio e Agosto, fino alle ore 1.00, senza alcun limite del numero massimo di deroghe, come sopra



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (Gl. int.)
Fax 045 6589912

indicato, tenuto conto che nel Comune di Malcesine è istituito un costante servizio di Vigilanza Notturna, atto a prevenire ogni comportamento non conforme a tale Regolamento, di modificare l'art. 4 "DEROGHE", come di seguito riportato:

"Potranno essere effettuati trattenimenti musicali all'esterno, anche in deroga al presente regolamento e comunque non oltre le ore 1.00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) *fino alle ore 24.00, in deroga ai limiti del piano di zonizzazione acustica, come previsto dall'art. 7 comma 1) della legge regionale n. 21 del 10.05.1999. Il provvedimento di deroga del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga;*
- b) *dalle 24.00 alle 1.00, in deroga all'orario ma non in deroga ai limiti di emissioni sonore che dovranno rispettare i limiti del DPCM 14.11.1997, del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Malcesine, adottato con Deliberazione di C.C. n° 104 del 28/12/2002 e della normale tollerabilità.*

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilirà il calendario delle deroghe, ~~nel numero massimo di 15 giornate per anno solare~~, durante le quali si potranno effettuare trattenimenti musicali/concertini in deroga. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, ~~nei limiti del numero massimo di deroghe sopra indicate~~, in occasione del Capodanno e del Ferragosto oppure di altre festività o manifestazioni locali di interesse generale, può derogare al limite orario delle ore 1.00".

Nei mesi di Luglio e Agosto, è data possibilità di effettuare trattenimenti musicali all'esterno in deroga, ma comunque, non oltre le ore 01.00, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma a) e B) del presente articolo e secondo le modalità previste all'art. 3 lettera B, comma 1."

CONSTATATO che all'art. 9 SANZIONI del predetto Regolamento è necessario prevedere anche la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'orario di diffusione sonora del trattenimento musicale, oltre quello stabilito, attualmente mancante.

RITENUTO, quindi, opportuno approvare le suddette modifiche al Regolamento in oggetto.

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa di approvare le modifiche all'art. 4 DEROGHE del Regolamento Comunale per la Disciplina delle attività musicali in pubblici esercizi, alberghi, campeggi, agriturismi, circoli privati e similari ed altri luoghi di ritrovo non temporanei, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, come di seguito riportato:

"Potranno essere effettuati trattenimenti musicali all'esterno, anche in deroga al presente regolamento e comunque non oltre le ore 1.00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) *fino alle ore 24.00, in deroga ai limiti del piano di zonizzazione acustica, come previsto dall'art. 7 comma 1) della legge regionale n. 21 del 10.05.1999. Il provvedimento di deroga del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga;*



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

b) dalle 24.00 alle 1.00, in deroga all'orario ma non in deroga ai limiti di emissioni sonore che dovranno rispettare i limiti del DPCM 14.11.1997, del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Malcesine, adottato con Deliberazione di C.C. n° 104 del 28/12/2002 e della normale tollerabilità.

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilirà il calendario delle deroghe, ~~nel numero massimo di 15 giornate per anno solare~~, durante le quali si potranno effettuare trattenimenti musicali/concertini in deroga. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, ~~nei limiti del numero massimo di deroghe sopra indicate~~, in occasione del Capodanno e del Ferragosto oppure di altre festività o manifestazioni locali di interesse generale, può derogare al limite orario delle ore 1.00”.

Nei mesi di Luglio e Agosto, è data possibilità di effettuare trattenimenti musicali all'esterno in deroga, ma comunque, non oltre le ore 01.00, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma a) e B) del presente articolo e secondo le modalità previste all'art. 3 lettera B, comma 1.”

2. Di aggiungere all'art. 9 SANZIONI il seguente denominato comma e):

“ Per la violazione dell'orario di diffusione sonora del trattenimento musicale, oltre quello stabilito, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 300,00 (trecento//00).

Si propone la dichiarazione dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (Gl. int.)
Fax 045 6589912

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 31.07.2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI, ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la riproduzione musicale e si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo, quali ad esempio bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari con esclusione di quelle definite come attività temporanee.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue:

- a) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari - vedi sopra), che utilizzino la musica all'esterno nelle aree in loro disposizione, con chiusura della riproduzione musicale entro le ore 24.00 effettuando una riproduzione musicale di sottofondo modesta, salvo le deroghe sotto riportate;
- b) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari - vedi sopra), **che organizzano sulle aree esterne in loro disponibilità intrattenimenti/concertini anche di musica dal vivo con limitata amplificazione e con chiusura dell'intrattenimento entro le ore 24.00 (all'esterno), con possibilità di protrazione dell'orario del trattenimento sino alle ore 02,00 (all'interno, con le modalità indicate nei paragrafi successivi).**

ART. 3

PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- A) Le attività indicate all'art. 2 sopra indicato, lettera a), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
- 1) Le emissioni sonore effettuate mediante impianti in genere, potranno essere eseguite solamente nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) fino alle ore 24:00 all'esterno dei locali, con limitata amplificazione, previa comunicazione al Comune su apposito modulo;
 - b) dalle 24:00 alle 01:00, previa comunicazione al Comune su apposito modulo, sulle aree esterne sarà consentita una musica di sottofondo, e cioè quella diffusa a volumi bassissimi, intorno ai 40 decibel, tale da garantire la normale possibilità di dialogo senza alzare minimamente la voce;



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (Gl. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

- c) dalle 01:00 alle 02:00, previa comunicazione al Comune su apposito modulo, la diffusione sonora potrà proseguire all'interno degli esercizi pubblici con porte e finestre chiuse, quindi la musica non dovrà essere udita all'esterno
- B) Le attività indicate all'art. 2 sopra indicato, lettera b), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
- 1) l'esercizio dell'attività musicale, dopo le ore 24.00 dovrà essere effettuato mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore;
- C) Le attività indicate all'art. 2 sopra indicato, lettere a) e b), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
- 1) qualora, nello stesso immobile o in altri confinanti, vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone, ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura e dovranno essere utilizzati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
 - 2) per bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari (vedi punto 1), con impianti o macchinari rumorosi la documentazione previsionale di impatto ambientale (DPIA) deve essere redatta e prodotta alle autorità competenti conformemente a quanto previsto dall'art.3 delle Linee Guida regionali preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di ampliamenti di orario nella fascia serale/notturna, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate ai loro utilizzi e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività;
 - 3) all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, teatri tenda, capannoni, tutte le attività descritte all'art. 1), aperte o chiuse, in occasione di intrattenimenti musicali e/o concertini non devono essere superati i livelli di emissione (modalità e tempi di misura) previsti dalla zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale e dalle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all'applicabilità del limite d'immissione differenziale;
 - 4) il Comune, tenendo conto della specificità territoriali e delle condizioni in cui vengono svolte le attività di cui all'art. 2, lettere a) e b), potrà prevedere, con ordinanza del Sindaco, deroghe alla presente disposizione, in senso restrittivo, con riferimento: all'adozione di sistemi di misurazione e di taratura del suono, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica, o alla fissazione di limiti alla tipologia degli strumenti di emissione impiegati (*subwoofer* e simili).

I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente regolamento.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (Gl. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

In caso di accertamento di violazione di quanto prescritto al comma che precede, il Dirigente (previa verifica Statuto Comunale potrebbe essere il dirigente Commercio oppure Ambiente) può prescrivere con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere.

Nei casi di particolare gravità, l'ordinanza potrà prevedere lo spegnimento delle fonti di emissione rumorosa e, nel caso di reiterazioni, la sospensione parziale o totale dell'attività rumorosa.

E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

ART. 4

DEROGHE

“Potranno essere effettuati trattenimenti musicali all'esterno, anche in deroga al presente regolamento e comunque non oltre le ore 1.00, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) *fino alle ore 24.00, in deroga ai limiti del piano di zonizzazione acustica, come previsto dall'art. 7 comma 1) della legge regionale n. 21 del 10.05.1999. Il provvedimento di deroga del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga;*
- b) *dalle 24.00 alle 1.00, in deroga all'orario ma non in deroga ai limiti di emissioni sonore che dovranno rispettare i limiti del DPCM 14.11.1997, del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Malcesine, adottato con Deliberazione di C.C. n° 104 del 28/12/2002 e della normale tollerabilità.*

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, stabilirà il calendario delle deroghe, ~~nel numero massimo di 15 giornate per anno solare~~, durante le quali si potranno effettuare trattenimenti musicali/concertini in deroga. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, ~~nei limiti del numero massimo di deroghe sopra indicate~~, in occasione del Capodanno e del Ferragosto oppure di altre festività o manifestazioni locali di interesse generale, può derogare al limite orario delle ore 1.00”.

Nei mesi di Luglio e Agosto, è data possibilità di effettuare trattenimenti musicali all'esterno in deroga, ma comunque, non oltre le ore 01.00, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma a) e B) del presente articolo e secondo le modalità previste all'art. 3 lettera B, comma 1.”

ART. 5

DOCUMENTAZIONE

Le nuove attività di cui all'art. 2 del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto come indicato dalle linee guida ARPAV.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

Non sono soggette alla presentazione di questa documentazione le attività che rientrano nella definizione dell'articolo 2 lettera a), anche se già esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento

Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all'ufficio ... (potrebbe essere il Commercio oppure Ambiente) di una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa.

Copia della relazione tecnica dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

ART. 6

CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ

I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari), dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

1. idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico;
2. assicurare un adeguato servizio di vigilanza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Il servizio di vigilanza, qualora attuato, dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto determinato dal D.M. 6 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

UTILIZZO DI APPARECCHI, IMPIANTI E STRUMENTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S. – dall'articolo 31 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, dal precedente articolo 4 nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, negli esercizi pubblici e nei circoli privati, l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, juke-box e simili) nonché le esibizioni di musicisti, non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 24.00.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (Gl. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

Dette attività, dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo, senza apportare modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli impianti o degli strumenti musicali carattere di attrazione, e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
- è vietata l'installazione sia all'esterno che all'interno di strumenti ed apparecchiature che richiamino l'atmosfera della sala da ballo;
- è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

La protrazione della diffusione musicale, potrà essere rifiutata o sospesa con provvedimento motivato.

ART. 8

MISURAZIONE E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V., qualora l'A.R.P.A.V. non esegua la verifica, tale incarico, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere assegnato a professionisti di fiducia. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione, quando le misurazioni od indagini conoscitive siano espressamente richieste al Comune da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali o da associazioni od anche da privati cittadini, è richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi e che saranno definite dall'Ufficio Ecologia, a carico del trasgressore se i limiti sonori non saranno rispettati, oppure a carico del richiedente se i limiti sonori saranno rispettati.

Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

ART. 9

SANZIONI

La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comportano le seguenti sanzioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. (Legge Reg. nr. 29 del 21.09.2007)

- a) La prima violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, comporta l'emanazione di un provvedimento, da parte del Sindaco di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di sette giorni;



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

- b) La reiterazione della violazione, nell'anno in corso, comporta l'emanazione di un nuovo provvedimento di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di 15 giorni nonché la chiusura dell'attività entro le ore 24,00 per il medesimo periodo temporale;
- c) L'ulteriore violazione dell'utilizzo di diffusori sonori, che avvenga sempre nell'anno in corso, comporterà la revoca del titolo legittimante l'uso di strumenti amplificatori per l'intrattenimento musicale di qualsiasi tipologia;
- d) Qualora il controllo esercitato dalle FF.PP. dovesse registrare, all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione, indicati all'Art. 2, situazioni di pericolo alla pubblica incolumità e/o di ordine pubblico, si provvederà all'inoltro di quanto riscontrato alle Autorità di P.S. (Sindaco) per i provvedimenti di cui l'Art. 7 del presente Regolamento di attuazione.
- e) *“ Per la violazione dell'orario di diffusione sonora del trattenimento musicale, oltre quello stabilito, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 300,00 (trecento/00).*



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA
Fax 045 6589912

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PROPONE la deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI SIMILARI ED LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BRESAOLA LUIGINO





COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno - Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DC - 52 - 2014

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Polizia Locale

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI SIMILARI ED LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009 e s.m.i.

Malcesine, 24-07-2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BRESAOLA LUIGINO





COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DC - 52 - 2014

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Polizia Locale

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI, CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI SIMILARI ED LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI.-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

non miglior

Malcesine, 24-07-2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E
CONTROLLI DI GESTIONE
CHINCARINI RAG. EZIO PIETRO



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
Fax 045 6589912

DELIBERAZIONE N° 43 del 31-07-2014

Letto, Confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. MICHELE BENAMATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO BARTOLINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dalla data.

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 28 AGO. 2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCELLO BARTOLINI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 - del D.Leg.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione. Per l'esecuzione il presente atto è trasmesso alle Posizioni Organizzative:

<input checked="" type="checkbox"/> Finanziaria	<input type="checkbox"/> Territorio	<input type="checkbox"/> Cultura	<input type="checkbox"/> Entrate	<input checked="" type="checkbox"/> P.L.	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Istituzione	<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> Tutte
---	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO BARTOLINI